



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Segreteria Ministro

U.prot MINISTRO-2013-0001361 del 05/04/2013

OGGETTO: Attuazione decreto riesame AIA ILVA S.p.A. n° 547 del 26/10/2012 - Applicazione art. 3 legge n° 231 del 2012

Con riferimento alla nota della S.V. del 26 marzo 2013 n° Garante/38/u/2013, si comunica che la nota tecnica dell'Istituto Superiore della Ricerca ambientale n°18806 del 21/03/2013, con la quale ISPRA rilevava una serie di non conformità relativamente all'attuazione del provvedimento in oggetto da parte del Gestore, è stata doverosamente trasmessa, come peraltro richiesto dallo stesso Istituto Superiore, all'ILVA al fine, tra l'altro, di acquisirne le eventuali controdeduzioni, che si provvederà a sottoporre nei tempi più brevi ad ISPRA, che dovrà pronunciarsi in merito in via definitiva.

Con particolare riferimento al punto 2 della nota della S.V. si segnala la perplessità dello scrivente in ordine a quanto rilevato, posto che sullo specifico punto ISPRA non ha segnalato alcuna non conformità, ma ha rilevato come la questione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva dello scrivente del 18/02/2013 n°MIN-2013-693, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Corrado CLINI

Indirizzi in allegato

IL GARANTE	
AUTORITÀ NELLE INTERAZIONI AMBIENTALE	
PER LA REGIONE DI TARANTO	
PROT N°	E/S4 DEL 9/4
DEPOSITATA DAL GARANTE	



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

Al Garante dell'AIA per l'ILVA di  
Taranto  
c/o Presidenza Consiglio dei Ministri  
Largo Chigi, 19

Roma

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri  
per il tramite del Sottosegretario di Stato  
Prof. Antonio Catricalà  
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370

Roma

Al Sig. Ministro della Salute  
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1

All'Avv.to Gen.le dello Stato  
Avv.to Michele Di Pace  
Via dei Portoghesi, 12

ROMA

Al Sig. Prefetto di Taranto  
Via Anfiteatro, 4

TARANTO



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Segreteria Ministro

U. prot. MINISTRO - 2013 - 0000583 del 18/02/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E. prot. DVA - 2013 - 0004258 del 18/02/2013

Al Prof. Bernardo De Bernardinis  
Presidente ISPRA

Al Dott. Stefano La Porta  
Direttore Generale ISPRA

e p.c. Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Sede

Alla Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
Sede

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - Attuazione di  
modifiche non sostanziali per effetto dell' articolo 29 nonies comma  
1 del D.Lgs. 152/06.**

Con la presente direttiva vengono forniti specifici indirizzi in merito alle procedure di valutazione e gestione delle domande di variante relative alle modalità di attuazione di specifiche prescrizioni AIA, che comportino la necessità di adeguamenti impiantistici.

Tale casistica è disciplinata dal Titolo III bis del decreto legislativo 152/06, e specificamente dall' articolo 29-sexies, comma 9, secondo periodo, che testualmente dispone che *"le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell' autorizzazione integrata ambientale"* e dall' articolo 29-nonies, comma 1, che espressamente prevede: *"il gestore comunica all' autorità competente le modifiche progettate dell' impianto, come definite dall' articolo 5, comma 1, lettera l). L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l' autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*

A riguardo appare necessario chiarire che, nelle more del completamento della valutazione da parte dell' Autorità Competente in merito alla domanda di variante e nel caso in cui la

documentazione tecnica allegata alla domanda indichi la necessità di tempi maggiori di quelli preliminarmente previsti nell'AIA, non sono evidentemente contestabili inadempimenti relativi al rispetto delle scadenze originariamente stabilite dall'AIA.

Ciò appare, in particolare, evidente nel caso in cui la domanda di variante sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'attuazione dell'intervento e finché l'Autorità Competente non si sia pronunciata in merito.

Trascorsi 60 giorni dalla domanda, infatti, a norma di legge, ove non diversamente disposto dall'Autorità Competente, è facoltà del gestore dare attuazione alla modifica comunicata, comprensiva della diversa tempistica.

In tali casi ISPRA, in sede di controllo, accerterà lo stato dei fatti e, in particolare, se il gestore abbia dato attuazione alle azioni descritte nella domanda di variante nei tempi ivi previsti.

In ogni caso, ferma restando la facoltà per l'Autorità Competente di aggiornare il provvedimento anche successivamente ai citati 60 giorni, la Commissione istruttoria AIA-IPPC è invitata a valutare in tempi congrui le domande di modifica, in particolare al fine di evitare che prescrizioni impiantistiche siano definite solo a interventi già realizzati.

La Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali è parimenti invitata a garantire negli stretti tempi tecnici la verifica di ricevibilità delle domande di modifica non sostanziale, coerentemente con gli indirizzi da lei definiti con nota DVA-2011-31502 del 19 dicembre 2011.

Corrado Clini

